



STATUTO "AKITA RESCUE"

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "AKITA RESCUE", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Cuggiono (MI), via Don Angelo Ferrario 14/B.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto e potrà essere decisa con assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

L'Associazione, nata come Onlus, in adeguamento alle normative del CTS, perde l'utilizzo di tale locuzione ed acquisisce dal momento di iscrizione al RUNTS la locuzione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", quale ente del Terzo Settore, da indicarsi obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Efficacia e interpretazione dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Wondemari

[Signature]

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività di interesse generale sopra elencate, l'Associazione si propone di svolgere attività di tutela assistenza e promozione del benessere animale, con particolare riferimento ai cani di razza Akita Inu, Akita Americano, Shiba Inu e relativi incroci, ed in particolare:

- In tale ambito, l'Associazione si impegna a fornire supporto concreto agli animali in difficoltà, in particolare a quelli abbandonati o ospitati presso strutture pubbliche, quali canili, o private, quali rifugi e pensioni, operando per il miglioramento delle loro condizioni di vita. Promuove inoltre l'adozione e l'affidamento responsabile e consapevole degli stessi, favorendo percorsi idonei a garantire il loro benessere nel lungo periodo.
- A tal fine, l'Associazione provvede all'individuazione e alla selezione di strutture adeguate per l'accoglienza temporanea o definitiva degli animali, in attesa di ricollocazione.
- Nei casi in cui si renda necessario, si avvale della collaborazione di addestratori e istruttori cinofili qualificati per attività di rieducazione degli animali non immediatamente idonei all'adozione.
- L'Associazione può gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro riaffido;
- L'Associazione promuove inoltre attività di raccolta fondi finalizzate a sostenere le spese di trasporto, mantenimento, cure veterinarie e assistenza degli animali, fino alla loro adozione definitiva.
- Nell'ambito della tutela dei diritti degli animali, l'Associazione si adopera per contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e crudeltà, intervenendo anche mediante segnalazioni alle autorità competenti, promuovendo azioni legali e, ove previsto dalla normativa vigente, costituendosi parte civile. Collabora altresì con gli organi legislativi e amministrativi per la promozione e l'adozione di normative e regolamenti a favore della protezione e tutela animale.
- L'Associazione si impegna a sostenere, promuovere e diffondere il rispetto dei diritti degli animali, nonché a favorire la conoscenza e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di animali d'affezione. Promuove attività di educazione, informazione e sensibilizzazione, volte a diffondere la cultura cinofila ed etologica e a sviluppare una maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica riguardo alle problematiche legate agli abusi e ai maltrattamenti.
- A tal fine, organizza e partecipa a iniziative socio-educative, anche in collaborazione con altre associazioni, enti e gruppi, sia a livello nazionale che internazionale, e promuove programmi educativi e informativi, anche nelle scuole, mediante eventuali convenzioni con enti pubblici.
- Infine, l'Associazione può sostenere persone fisiche o altre associazioni che si trovino in difficoltà nella cura e nel mantenimento di animali d'affezione, contribuendo così alla tutela e al benessere degli stessi.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Wendelmo

hrl

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Resta ferma la possibilità che l'Associazione si avvalga di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri associati, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 6

Ammissione ed esclusione

All'Associazione possono aderire, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, tutte le persone fisiche e giuridiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile ed è versata annualmente.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) decesso o estinzione dell'associato

oppure su delibera di esclusione del consiglio direttivo per:

- c) mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d) condotte che ledono la reputazione morale dell'associazione o degli altri associati;
- e) violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota, dei contributi versati a vario titolo, né può avanzare pretese sul patrimonio dell'associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

Diritti, doveri e divieti degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; si specifica che possono essere eletti agli organi sociali solo i soci maggiorenni, i soci minorenni hanno diritto di voto, espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.
- essere informati sulle e partecipare alle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione previo appuntamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, solo se preventivamente autorizzate secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, per ogni spesa non autorizzata non può essere avanzata alcuna pretesa; l'autorizzazione deve essere concessa in forma scritta, anche a mezzo email, non sono ammesse autorizzazioni di tipo verbale.
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;

Uondemoti



- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
- Tutti gli associati sono tenuti a mantenere, nei confronti degli altri soci, dei volontari, dei membri del Consiglio Direttivo, dei collaboratori e di terzi, un comportamento improntato al rispetto, alla collaborazione, alla buona fede e alla coerenza con i principi statutari.
- Ogni associato ha il dovere di contribuire al buon nome dell'associazione e di astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare danno, anche solo potenziale, alla sua reputazione, coesione interna o missione sociale.

ART. 8

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

L'organo di controllo e l'organo di revisione saranno costituiti solo in caso di superamento rispettivamente delle soglie di cui agli artt. 30 e 31 D.lgs 117/2017

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Ogni associato ha diritto di voto, si applica in quanto compatibile l'art. 2373 C.C.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Redazione

hpl 

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare per giusta causa i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati in caso di reclamo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo esercita la direzione, la gestione e il coordinamento di tutte le attività dell'associazione, comprese quelle amministrative, finanziarie, strategiche, operative e comunicative.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa;
- predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa per ogni annualità;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare liberamente, senza necessità di previa approvazione dell'assemblea, in merito a:

- a) destinazione delle risorse economiche;
- b) gestione del personale volontario e retribuito;
- c) stipula di contratti e convenzioni;
- d) pianificazione dei progetti;
- e) organizzazione interna;
- f) adozione di regolamenti attuativi e regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti da tre a sette eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, non vi sono limiti alla rieleggibilità del mandato.

Il Consiglio Direttivo è composto: dal presidente, che ricopre anche la carica di tesoriere, un vice-presidente, un segretario. Le cariche sono elette all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Qualora esigenze specifiche e motivate dell'Associazione lo richiedano il numero di membri del direttivo può essere aumentato sino al limite massimo sopra indicato. Qualora si ravvisi tale necessità il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione degli altri membri aggiuntivi secondo le modalità previste nel presente statuto.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, due giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la data e il luogo dell'adunanza.

Il consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive è considerato decaduto.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio deciso tra i presenti dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su invito del Presidente, oppure ogni qualvolta questi, o il vicepresidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei membri del consiglio stesso. Sono valide riunioni del Consiglio Direttivo che si svolgano in qualsiasi sede scelta dai membri ed anche attraverso sistemi di videoconferenza.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Ove decada un numero tale di membri del consiglio tale da portare il numero al di sotto del minimo indicato, o un numero di componenti superiore alla metà, deve essere convocata l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11

Criteri di formazione del Consiglio Direttivo

Possono candidarsi a cariche elettive dell'associazione esclusivamente gli associati in regola con i requisiti previsti dallo statuto nel rispetto dei principi di democraticità.

È inammissibile la candidatura di soggetti che abbiano subito condanne per reati di maltrattamento animale;

Usciamoti

[Signature]

Le cariche all'interno del consiglio direttivo sono elettive dal consiglio direttivo stesso a maggioranza dei presenti.

ART. 12

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e dai privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Decadenza o revoca del Consiglio Direttivo

I membri del consiglio direttivo restano in carica per l'intera durata del mandato stabilita dal presente statuto salvo:

- dimissioni volontarie;
- gravi casi eccezionali indicati di seguito;

la revoca individuale o collettiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo può essere disposta esclusivamente per gravi motivi di seguito tassativamente indicati:

- violazioni dolose ed intenzionali dello statuto e delle leggi vigenti che abbiano arrecato un danno materiale significativo all'associazione.
- Condanne penali definitive per reati incompatibili con l'incarico;
- Comprovato e reiterato abuso della propria funzione a fini personali o lesivi per l'Associazione.

L'Assemblea dei soci, la cui convocazione è richiesta da almeno un decimo degli stessi, può deliberare in merito alla revoca con una maggioranza qualificata dei quattro quinti dei votanti, a scrutinio segreto.

ART. 14

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Organo di Revisione legale dei conti

Woonopmotti

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

È istituito apposito registro dei volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 17

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- donazioni, legati e lasciti testamentari;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

I beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Uccoreman

[Signature]

ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato nei termini di legge presso il RUNTS.

ART. 23

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata al consiglio direttivo che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione nel rispetto dei principi di trasparenza e delle disposizioni di legge.

ART. 26

Devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta

Leonora

[Signature]

dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti interni oltre che alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Ileana Pennati, Presidente



Segretario

Akita Rescue
ONLUS



Verbale di Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026 ore 18.30

Presso l'Aula didattica di Fusi snc via delle Industrie 70 Lissone (MB) si è riunita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dell'associazione Akita Rescue Onlus, come previsto e regolamentato dallo statuto art.6, come da convocazione inviata agli associati in data 18 aprile 2026, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del rendiconto per cassa (mod. D conforme al CTS);
- Approvazione modifiche dello Statuto;
- Varie ed eventuali

L'assemblea viene svolta in modalità mista in presenza e telematica ai sensi del DL n. 200/2025.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente la Signora Ileana Pennati e segretario la Signora Glenda Silva.

La Presidente, constatato che sono presenti, in proprio, n°_17_ associati aventi diritto al voto su n°_22_ associati iscritti, di cui n°_3_ in presenza, n°_8_ per delega e n°_6_ in collegamento remoto (dei quali la Presidente ha verificato l'identità), dichiara l'Assemblea validamente costituita in quanto raggiunto il quorum costitutivo necessario per la deliberazione sui punti posti all'ordine del giorno.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del rendiconto per cassa consuntivo della Associazione per l'anno 2025.

La Presidente illustra quindi la situazione economica dell'Associazione per l'anno 2025, la quale ha visto entrate per 84.557 Euro ed uscite per 92.781 Euro. Il saldo dell'estratto conto bancario dell'Associazione al 31 dicembre 2025 è di 19.750,33 euro, il saldo del conto Paypal è di euro 2.106,19 , mentre il saldo di postepay è di euro 1.532,25.

Al termine di una approfondita ed esauriente discussione, il rendiconto per l'anno 2025 viene approvato all'unanimità dei presenti e posto in allegato B).

Si passa poi al secondo punto dell'ordine del giorno.

La Presidente Ileana Pennati fa presente che con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017 e la conseguente abrogazione degli articoli dal 10 al 29 del D.Lgs. 460/1997, che istituivano la figura delle ONLUS si è reso necessario transitare verso le nuove qualifiche previste dal CTS, individuando quale forma più adeguata quella di Organizzazione di Volontariato (ODV). Si è reso conseguentemente necessario adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017, rispettando gli elementi essenziali per ottenere l'anzidetta qualifica. Segue la lettura integrale delle modifiche ed integrazioni proposte allo statuto in vigore, nessun associato ha osservazioni in merito:

STATUTO ONLUS (vecchio)	STATUTO ODV (nuovo)	NOTE / CORRISPONDENZA
Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituita l'Associazione denominata "AKITA RESCUE ITALIA ONLUS (in seguito chiamata "Associazione") che persegue il fine esclusivo della solidarietà ed utilità sociale. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare, nelle denominazioni e qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.	ART. 1 - Denominazione e sede È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "AKITA RESCUE", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale nel comune di Cuggiono (MI), via Don Angelo Ferrario 14/B. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto e potrà essere decisa con assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio nazionale. La durata dell'Associazione è illimitata.	Il vecchio art. 1 corrisponde principalmente ai nuovi artt. 1 e 2. Viene eliminata la qualifica ONLUS e introdotta la qualifica ETS/ODV. Denominazione aggiornata e ampliata la disciplina su sede, sezioni locali, ambito territoriale e durata.
Art. 2 - SEDE LEGALE L'Associazione ha sede attualmente in Cuggiono (MI), via Don Angelo Ferrario 14/B. La sede potrà essere trasferita in tutto il territorio italiano con semplice delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie,	ART. 1 - Denominazione e sede L'Associazione ha sede legale nel comune di Cuggiono (MI), via Don Angelo Ferrario 14/B. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto e potrà essere decisa con	Il vecchio art. 2 confluisce nel nuovo art. 1. Cambia la competenza sul trasferimento sede nello stesso Comune: nel nuovo testo è prevista decisione assembleare ordinaria. Rimane la facoltà di istituire sezioni locali.

sezioni, rappresentanze o uffici corrispondenti anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.	assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio nazionale.	
Art. 3 - DURATA La durata dell'Associazione è a tempo illimitato. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.	ART. 1 - Denominazione e sede La durata dell'Associazione è illimitata. ART. 26 - Devoluzione del patrimonio L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.	Il vecchio art. 3 si divide tra nuovo art. 1 (durata) e nuovo art. 26 (scioglimento e devoluzione). La devoluzione viene aggiornata dal regime ONLUS al regime RUNTS/ETS.

Art. 4 - SCOPO 4.1. L'Associazione è apertica ed apartitica, non ha scopi di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale per la tutela ed il rispetto degli animali bisognosi di cure (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza). Ha democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e per perseguire gli scopi istituzionali si propone in particolare di: • svolgere attività di aiuto e assistenza a favore degli animali in difficoltà (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza) liberi (scappati), abbandonati o ospiti di strutture pubbliche (canili) o private (rifugi, pensioni) per il miglioramento delle loro condizioni di vita; • promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza) abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private. La modalità di affido o adozione, nel rispetto di questi principi, verrà regolata con apposito regolamento; • individuare e selezionare strutture idonee dove gli animali possano essere accuditi momentaneamente o definitivamente; • in caso di necessità coinvolgere Addestratori ed Istruttori Cinofili ai fini della rieducazione di animali che non siano considerati ancora idonei all'adozione; • gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati strutture dove gli animali recuperati

ART. 5 - Attività e Finalità L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro

Il vecchio art. 4 corrisponde soprattutto al nuovo art. 5, con parti confluite anche nei nuovi artt. 3, 16 e 18. Si passa dal modello ONLUS con "attività connesse" al modello ETS con "attività di interesse generale", attività diverse ex art. 6 CTS, raccolta fondi ex art. 7 CTS, disciplina distinta di volontari e lavoratori.

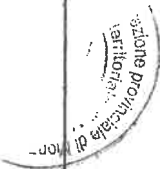
siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro affidamento; far adottare gli animali in difficoltà (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza), raccogliendo fondi per poter trasportare, accogliere e offrire opportuna assistenza ai cani in attesa della loro adozione definitiva; • difendere gli animali (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza) da ogni crudeltà ed abuso, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza); 4.2. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla legge. In particolare potrà: • sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza); • dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione (in

individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per svolgere le attività di interesse generale sopra elencate, l'Associazione si propone di svolgere attività di tutela assistenza e promozione del benessere animale, con particolare riferimento ai cani di razza Akita Inu, Akita Americano, Shiba Inu e relativi incroci, ed in particolare: • In tale ambito, l'Associazione si impegna a fornire supporto concreto agli animali in difficoltà, in particolare a quelli abbandonati o ospitati presso strutture pubbliche, quali canili, o private, quali rifugi e pensioni, operando per il miglioramento delle loro condizioni di vita. Promuove inoltre l'adozione e l'affidamento responsabile e consapevole degli stessi, favorendo percorsi idonei a garantire il loro benessere nel lungo periodo. • A tal fine, l'Associazione provvede all'individuazione e alla selezione di strutture adeguate per l'accoglienza temporanea o definitiva degli animali, in attesa di ricollocazione. • Nei casi in cui si renda necessario, si avvale della collaborazione di addestratori e istruttori cinofili qualificati per attività di rieducazione degli animali non immediatamente idonei all'adozione. • l'Associazione può gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati

particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza);• promuovere educazione e cultura cinofila ed etologica;• partecipare con altre associazioni, Enti o gruppi, nazionali o stranieri, ad iniziative socioeducative per la tutela degli animali (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza), la diffusione della cultura cinofila e il rispetto della natura;• sensibilizzare l'opinione pubblica diffondendo le notizie che riguardano gli abusi e i maltrattamenti operati sugli animali (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza);• promuovere programmi con la finalità di realizzare con gli Enti pubblici programmi educativi e di informazione da svolgere anche nelle scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni sostenere persone singole o altre associazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento di animali d'affezione (in particolare cani di razza Akita e incroci con tale razza);• entro i limiti e nel rispetto della normativa del settore, svolgere le attività di raccolta fondi, quali in via esemplificativa ma non esaustiva banchetti autorizzati o vendita di gadget, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale e senza finalità di lucro. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all' art.10, comma 1, lettera "a" Decreto-legge 460/97, ad eccezione di quelle ad esse

strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro riaffido;• L'Associazione promuove inoltre attività di raccolta fondi finalizzate a sostenere le spese di trasporto, mantenimento, cure veterinarie e assistenza degli animali, fino alla loro adozione definitiva.• Nell'ambito della tutela dei diritti degli animali, l'Associazione si adopera per contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e crudeltà, intervenendo anche mediante segnalazioni alle autorità competenti, promuovendo azioni legali e, ove previsto dalla normativa vigente, costituendosi parte civile. Collabora altresì con gli organi legislativi e amministrativi per la promozione e l'adozione di normative e regolamenti a favore della protezione e tutela animale.• L'Associazione si impegna a sostenere, promuovere e diffondere il rispetto dei diritti degli animali, nonché a favorire la conoscenza e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di animali d'affezione. Promuove attività di educazione, informazione e sensibilizzazione, volte a diffondere la cultura cinofila ed etologica e a sviluppare una maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica riguardo alle problematiche legate agli abusi e ai maltrattamenti.• A tal fine, organizza e partecipa a iniziative socio-educative, anche in collaborazione con altre associazioni, enti e gruppi, sia a livello nazionale che internazionale, e promuove programmi educativi e

informativi, anche nelle scuole, mediante eventuali convenzioni con enti pubblici. • Infine, l'Associazione può sostenere persone fisiche o altre associazioni che si trovino in difficoltà nella cura e nel mantenimento di animali d'affezione, contribuendo così alla tutela e al benessere degli stessi. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è

	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Resta ferma la possibilità che l'Associazione si avvalga di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri associati, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.	
---	---	--

Art. 5 - SOCI 5.1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che si riconoscono nello Statuto e ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda scritta, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante socio del diniego. La notifica del diniego comporterà la restituzione della quota di associazione, dedotte le eventuali spese sostenute. La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del Socio stesso che può esprimersi liberamente, sia tramite il mancato versamento della quota associativa annuale, sia a mezzo raccomandata AR inviata presso la sede legale dell'associazione. In ogni caso, la cessazione della qualifica di Socio non comporta la restituzione della quota di adesione versata, né in tutto, né in parte. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 5.2. I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a conoscere i programmi con i quali la stessa intende attuare gli scopi sociali. I Soci di maggiore età in

ART. 6 - Ammissione ed esclusione All'Associazione possono aderire, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, tutte le persone fisiche e giuridiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile ed è versata

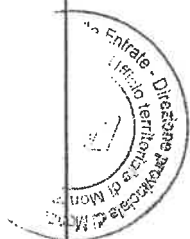
Il vecchio art. 5 corrisponde ai nuovi artt. 6 e 7. Nel nuovo testo scompaiono le categorie di soci, viene rafforzata la procedura di ammissione/rigetto/esclusione e viene distinta in modo autonomo la disciplina di diritti e doveri degli associati.

ass
e a
pro
pr

annualmente. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci cessano di appartenere all'Associazione per: a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; b) decesso o estinzione dell'associato oppure su delibera di esclusione del consiglio direttivo per: c) mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso; d) condotte che ledono la reputazione morale dell'associazione o degli altri associati; e) violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota, dei contributi versati a vario titolo, né può avanzare pretese sul patrimonio dell'associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. **ART. 7 - Diritti, doveri e divieti degli associati** I soci dell'Associazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; si specifica che possono essere eletti agli organi sociali solo i soci maggiorenni, i soci minorenni hanno diritto di voto, espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. • essere informati sulle e partecipare alle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; • frequentare i locali

20 giorni, sul quale decide il
Presidente stesso; • Per decesso.

dell'Associazione previo
appuntamento; • essere rimborsati dalle
spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, solo
se preventivamente autorizzate
secondo criteri e limiti stabiliti dal
Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17
del D.Lgs. 117/2017, per ogni spesa non
autorizzata non può essere avanzata
alcuna pretesa; l'autorizzazione deve
essere concessa in forma scritta, anche
a mezzo email, non sono ammesse
autorizzazioni di tipo verbale. • prendere
visione di tutti gli atti deliberativi e di
tutta la documentazione relativa alla
gestione dell'Associazione, con
possibilità di ottenerne copia; • votare
in Assemblea, rappresentati dal Legale
Rappresentante o da un suo delegato ed
hanno diritto ad un singolo voto,
qualsiasi sia la dimensione del proprio
corpo sociale – nel caso di persone
giuridiche. e il dovere di: • rispettare il
presente statuto, le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi
associativi e gli eventuali regolamenti
interni; • svolgere la propria attività
verso gli altri in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretti ed esclusivamente per
fini di solidarietà; • astenersi da qualsiasi
comportamento che si ponga in
contrasto con gli scopi e le regole
dell'Associazione; • versare la quota
associativa secondo l'importo
annualmente stabilito. • contribuire, nei
limiti delle proprie possibilità, al
raggiungimento degli scopi statutari
secondo gli indirizzi degli organi
direttivi. • Tutti gli associati sono tenuti



a mantenere, nei confronti degli altri soci, dei volontari, dei membri del Consiglio Direttivo, dei collaboratori e di terzi, un comportamento improntato al rispetto, alla collaborazione, alla buona fede e alla coerenza con i principi statuari. • Ogni associato ha il dovere di contribuire al buon nome dell'associazione e di astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare danno, anche solo potenziale, alla sua reputazione, coesione interna o missione sociale.

A.1.4. Degree Order

Art. 7 - PATRIMONIO SOCIALE 7.1. Il patrimonio sociale è costituito da:• dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;• dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;• eventuali proventi derivanti da attività associative, come precisate al precedente art. 4.2 (ad es. banchetti di raccolta fondi a manifestazioni e iniziative cinofile o animaliste);• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (gadgets solidali);• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;• contributi dello Stato, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;7.2. Gli eventuali beni immobili di proprietà dell'Associazione, sia a titolo originario che derivato, potranno essere destinati a singoli soci per usi legati allo svolgimento delle attività sociali.7.3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni;7.4. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi	ART. 19 - Risorse economicheLe risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:• quote associative;• donazioni, legati e lasciti testamentari;• contributi pubblici e privati;• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;• rendite patrimoniali;• proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;• proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;• proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;• rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;• ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.ART. 20 - I beniIl beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimoniol'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso	Il vecchio art. 7 confluisce nei nuovi artt. 19, 20 e 21. La parte economico-patrimoniale viene separata in: risorse economiche, beni, divieto di distribuzione utili e uso del patrimonio.
---	---	--

di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.	o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
---	---	--

Art. 8 - BILANCIO È fatto obbligo all'Associazione di redigere annualmente il bilancio di esercizio. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	ART. 22 - Bilancio di esercizio L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato nei termini di legge presso il RUNTS. ART. 23 - Bilancio sociale È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.	Il vecchio art. 8 corrisponde ai nuovi artt. 22 e 23. Il nuovo statuto recepisce il regime CTS sul bilancio di esercizio, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge.
--	---	---

Sezione Provinciale di
Akita

Art. 9 - Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia. Il presente Statuto resterà in vigore fino al termine indicato all'articolo 104, comma 2 del D.lgs. 117/17 e comunque fino a quando l'Associazione non sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 24 - Le convenzioni Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 - Libri sociali obbligatori L'Associazione deve tenere obbligatoriamente: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata al consiglio direttivo che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione nel rispetto dei principi di trasparenza e delle disposizioni di legge.

ART. 27 - Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti interni oltre che alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti

Il vecchio art. 9 trova corrispondenza nel nuovo art. 27, ma il nuovo statuto introduce inoltre gli artt. 24 e 25, assenti nel vecchio testo, dedicati rispettivamente a convenzioni con la PA e libri sociali obbligatori.

Direzione provinciale di
Torino

Il vecchio art. 9 trova corrispondenza nel nuovo art. 27, ma il nuovo statuto introduce inoltre gli artt. 24 e 25, assenti nel vecchio testo, dedicati rispettivamente a convenzioni con la PA e libri sociali obbligatori.

Art. 2 – Sede legale	Art. 1 (parte sede)	Accorpamento tecnico: nel nuovo statuto sede e denominazione sono unificati. Inoltre viene chiarito che lo spostamento della sede nel Comune non richiede modifica statutaria.
Art. 3 – Durata	Art. 1 (durata)	Nessuna differenza sostanziale: solo accorpamento strutturale.
Art. 3 – Scioglimento e devoluzione ONLUS	Art. 26 – Devoluzione patrimonio	Cambia il riferimento normativo: da ONLUS (art. 10 D.Lgs 460/97) → ETS con obbligo di parere RUNTS.
Art. 4 – Scopo	Art. 5 – Attività e finalità	Da “scopo solidaristico generico” a “attività di interesse generale” ex art. 5 CTS. Inserita classificazione normativa delle attività (lettere e), h).
Art. 4.2 – Attività connesse	Art. 5 (attività diverse)	Introdotta concetto, prima generico, di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 CTS, con obbligo di verifica nel bilancio.
Art. 4.3 – Volontari	Art. 5 + Art. 16 + Art. 17	I volontari vengono normati in un sistema statutario completo: definizione volontario, incompatibilità lavoro, registro volontari, assicurazione obbligatoria (art. 17-18 CTS).
Art. 4.5 – Lavoratori	Art. 18 – Personale retribuito	Inserito limite legale del 50% rispetto ai volontari (obbligo ODV). Prima non previsto.
Art. 5 – Soci (categorie multiple)	Art. 6 – Ammissione ed esclusione	Eliminata distinzione tra soci (fondatori, sostenitori, ecc.) in conformità al CTS: tutti i soci sono uguali
Art. 5 – ammissione soci	Art. 6 – procedura ammissione	Introdotta obbligo di motivazione del rigetto e possibilità di ricorso all'assemblea

Art. 5 – perdita qualità socio	Art. 6 – esclusione disciplinata	Rafforzata tutela del socio: introdotto contraddittorio e decisione assembleare
Art. 6 – Organi sociali	Art. 8 – Organi	Struttura aggiornata
Art. 6.1 – Assemblea	Art. 9 – Assemblea	Assemblea completamente riscritta: introdotti voto elettronico, deleghe multiple, diritti ampliati, competenze più dettagliate.
Art. 6.1.8 competenze	Art. 9 – Assemblea	Nuove competenze: responsabilità organi, regolamenti, bilancio sociale, ecc. Adeguamento CTS.
Art. 6.2 – Consiglio Direttivo	Art. 10 – Consiglio Direttivo	Molto più dettagliato: inseriti poteri espliciti, gestione strategica, autonomia operativa.
Art. 6.2.5 ruoli interni	Art. 10 + Art. 11	Separazione tra composizione e criteri di eleggibilità. Introduzione criteri morali.
Art. 6.3 – Presidente	Art. 12 – Presidente	Sostanzialmente invariato ma formalizzato meglio (richiami a rappresentanza legale ETS).
Art. 6.4 – Revisori	Art. 14 + 15	Introduzione doppio sistema CTS: organo di controllo + revisore legale
Art. 7 – Patrimonio	Art. 19 – Risorse economiche	Ora elenca tutte le fonti ETS (raccolta fondi, convenzioni, attività diverse ecc.).
Art. 7.4 – divieto utili	Art. 21 – Divieto distribuzione utili	Rafforzato e reso conforme al CTS
Art. 8 – Bilancio	Art. 22 – Bilancio esercizio	Aggiornato a CTS: obbligo deposito RUNTS e utilizzo dei modelli ad esso conformi
✗ NON PRESENTE	Art. 23 – Bilancio sociale	Nuovo obbligo ETS per enti sopra soglia.

☒ NON PRESENTE	Art. 24 – Convenzioni	Inserito riferimento art. 56 CTS (rapporti con PA).
☒ NON PRESENTE	Art. 25 – Libri sociali	Inserito obbligo formale e diritto accesso soci
☒ NON PRESENTE	Art. 16 – Volontari	Formalizzazione completa del volontariato (prima assente come sistema).
☒ NON PRESENTE	Art. 17 – Assicurazione	Obbligo legale ETS introdotto ex novo.
☒ NON PRESENTE	Art. 20 – Inventario beni	Introduzione trasparenza patrimoniale.
Art. 9 – norme finali	Art. 27 – Disposizioni finali	Sostanzialmente equivalente ma aggiornato a CTS.

Al termine di una approfondita discussione le modifiche vengono approvate all'unanimità dai presenti, lo statuto viene allegato sotto la lettera C al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare trasmetterlo al Registro Unico del Terzo settore per il completamento dell'iscrizione come ODV

Si prosegue poi con il terzo punto, ma nessuno dei presenti ha varie ed eventuali da sottoporre.

La Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.15 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrazione add. 30/04/2026
Al. 267 Serie 3
Esatili C 200 00